



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,
SG-Grefe(2014)D/

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 7-15
1000 BRUXELLES

Oggetto: Parere motivato - Infrazione n. 2009/2086

Il Segretariato generale invia in allegato un parere motivato rivolto alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Per la Segretaria generale,

Valérie DREZET-HUMEZ

All.: C(2014) 1830 final

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.3.2014

2009/2086

C(2014) 1830 final

PARERE MOTIVATO

indirizzato alla Repubblica italiana
a titolo dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
per la violazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, che abroga la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle
direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE

PARERE MOTIVATO

indirizzato alla Repubblica italiana
a titolo dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
per la violazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, che abroga la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle
direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE

In fatto

1. La principale normativa italiana di recepimento a livello nazionale della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che abroga la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE (di seguito "la direttiva VIA" o "la direttiva") è attualmente la parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante norme in materia ambientale, e successive modifiche (di seguito "D.lgs. 152/2006"). Tale decreto è stato oggetto di numerosi emendamenti.
2. Dopo aver analizzato le pertinenti disposizioni della normativa italiana, il 15 aprile 2009 la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE (rif. SG(2009)D/02225), contestando varie non conformità della parte seconda del D.lgs. 152/2006, come modificato, con le disposizioni della direttiva VIA: articoli 2(1); 4(1); 4(2); 4(3); 6(2) lettere b), c), d), f) e g); allegati I(7)(c); I(14); I(15); II(3)(g); II(7)(f); II(10)(e) e III.
3. Il Governo italiano ha risposto tramite Nota della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea del 13 luglio 2009 (rif. ARES(2009)170772). La valutazione delle osservazioni inviate ha evidenziato che la normativa italiana risultava conforme all'articolo 6(2) lettere c), d) e g) e agli allegati I(14) e II(7)(f) della direttiva, mentre i rimanenti profili di non conformità, come contestati nella lettera di costituzione in mora, risultavano non ancora risolti.
4. Significative modifiche¹ al D.lgs. 152/2006 hanno indotto la Commissione a sottoporre ad una nuova analisi la trasposizione nell'ordinamento italiano della

¹ Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008, GU n. 24 del 29/01/2008; Decreto-Legge n. 171 del 3/11/2008, GU n. 258 del 4/11/2008; Decreto-Legge n. 208 del 30/12/2008, GU n. 304 del 31/12/2008; Decreto-Legge n. 78 del 1/07/2009, GU n. 150 del 1/07/2009; Legge n. 99 del 23/07/2009, GU n. 176 del 31/07/2009; Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010, GU n. 186 del 11/08/2010; Decreto Legislativo n. 121 del 7/07/2011, GU n. 177 del 1/08/2011; Decreto Legislativo n. 162 del 14/09/2011, GU n. 231 del 4/10/2011; Decreto-Legge n. 5 del 9/02/2012, GU n. 33 del 9/02/2012; Decreto-Legge n. 83 del 22/06/2012, GU n. 147 del 26/06/2012; Decreto-Legge n. 179 del 18/10/2012, GU n. 245 del 19/10/2012; Decreto-Legge n. 69 del 21/06/2013, GU n. 144 del 21/06/2013 come convertito in legge dalla Legge n. 98 del 9/08/2013, GU n. 194 del 20/08/2013; Legge n. 97 del 6/08/2013, GU n. 194 del 20/08/2013; Decreto-Legge n. 145 del 23/12/2013, GU n. 300 del 23/12/2013 come convertito in legge dalla Legge n. 9 del 21/02/2014, GU n. 43 del 21/02/2014.

direttiva, rilevando ulteriori profili di non conformità della normativa nazionale con la direttiva VIA.

5. Pertanto, il 28 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 TFUE (rif. SG(2012)D/3666C(2012)951), che ha sostituito a tutti gli effetti la precedente lettera di messa in mora, mediante la quale la Commissione ha esteso l'oggetto della procedura d'infrazione oltre le varie non conformità sollevate nella lettera di costituzione in mora che risultavano non ancora risolte, contestando alla Repubblica italiana la non conformità della parte seconda del D.lgs. 152/2006, come modificato, con le seguenti disposizioni della direttiva VIA: articoli 1(2); 2(1); 4(1); 4(2); 4(3); 6(2) lettere b) e f); allegati I(7)(c); I(15); I(23); II(3)(g); II(10)(e); II(11)(d) e III.
6. L'analisi di cui al presente parere motivato tiene conto di tutte le risposte del Governo italiano alla lettera di messa in mora complementare del 28 febbraio 2012, nonché delle successive modifiche della parte seconda del D.lgs. 152/2006 introdotte dal Decreto Legislativo n. 162 del 14 settembre 2011, notificato alla Commissione l'11 ottobre 2011 (rif. MNE(2011)57202) e dalla Legge n. 97 del 6 agosto 2013 (la cosiddetta "Legge europea 2013"), notificata alla Commissione il 30 agosto 2013 (rif. MNE(2013)57634).
7. Le Autorità italiane hanno risposto alla lettera di costituzione in mora complementare con note della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea datate rispettivamente 27/04/2012 (rif. INF(2012)104931), 06/09/2012 (rif. INF(2012)105648), 26/04/2013 (rif. INF(2013)106637), 02/08/2013 (rif. INF(2013)107101) e 15/11/2013 (rif. INF(2013)107484).
8. In effetti, con la Nota del 27/04/2012 (INF(2012)104931) le Autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una proposta di emendamenti al D.lgs. 152/2006, volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione nella lettera di costituzione in mora complementare. Le autorità italiane hanno specificato che i predetti emendamenti saranno inseriti nella legge comunitaria 2011. Tuttavia, nessun ulteriore aggiornamento è stato ricevuto su questi proposti emendamenti.
9. Con la stessa Nota, l'Italia ha anche contestato la scorretta trasposizione dell'Allegato I(15) della direttiva, ritendendola come non fondata². Tuttavia, nessun elemento di difesa è stato fornito in merito ai rimanenti profili di non conformità, come sollevati nella lettera di messa in mora complementare, ciò che creerebbe una presunzione di tacita ammissione della fondatezza dei rimanenti profili di non conformità, sollevati dalla Commissione nella lettera di messa in mora complementare.
10. La risposta inviata il 06/09/2012 (INF(2012)105648) riguarda un'altra procedura di infrazione (NIF 2002/4787), trattata sotto la stessa procedura e ormai archiviata.
11. Con la Nota del 26/04/2013 (INF(2013)106637) le Autorità italiane hanno informato la Commissione che le norme volte a porre rimedio alla procedura di

² La Commissione accoglie le osservazioni inviate nel merito e non intende sollevare questo aspetto nel presente parere motivato.

infrazione in oggetto sono state inserite nel disegno di legge europea 2013, il cui articolo 25³ è stato allegato alla succitata Nota. È stato inoltre aggiunto che tale disegno di legge aveva acquisito il parere del Conferenza Stato-Regioni ed il 18 aprile 2013 era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge risultava alla firma del Capo dello Stato, per poter essere in seguito presentato alle due Camere del Parlamento italiano, per l'avvio del relativo iter parlamentare. Le Autorità italiane hanno specificato che il testo definitivo sarebbe stato prevedibilmente approvato entro l'estate del 2013.

12. Con la Nota del 2/08/2013 (INF(2013)107101) le Autorità italiane hanno informato la Commissione che il 31 luglio 2013 il Parlamento italiano aveva approvato in via definitiva il disegno di legge recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013*". Le Autorità italiane hanno allegato il testo dell'articolo 23⁴ della succitata legge, volto a porre rimedio alla procedura di infrazione in oggetto. Questa legge sarebbe entrata in vigore dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale italiana e le Autorità avranno provveduto a trasmetterne una copia alla Commissione.
13. Il 30/08/2013 l'Italia ha notificato (MNE(2013)57634) il testo della Legge n. 97/2013⁵ del 6 agosto 2013 (la cosiddetta "Legge europea 2013"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2013 e contenente anche il succitato articolo 23. La Legge 97/2013 è entrata in vigore il 4 settembre 2013 ed il suo articolo 23 contiene emendamenti alla vigente normativa sulla VIA, volti a porre rimedio alla procedura di infrazione, con riguardo soprattutto al meccanismo di screening previsto dalla normativa italiana in materia di VIA.
14. Anche se questa legge è stata adottata ed è entrata formalmente in vigore, la Commissione ritiene che non tutti i profili di non conformità di cui alla lettera di messa in mora complementare possano essere abbandonati, per ragioni che verranno in seguito esaminate nel presente parere motivato.
15. Con la Nota del 15/11/2013 (rif. INF(2013)107484) le Autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un ulteriore disegno di legge⁶ (la cosiddetta "Legge europea 2013bis"), volto a dare ulteriore risposta alle censure formulate dalla Commissione nella lettera di costituzione in mora complementare. Le Autorità italiane hanno anche allegato il testo del suo articolo 15⁷ ed una relazione che illustra le motivazioni e le finalità del provvedimento stesso.
16. Le Autorità italiane hanno inoltre chiarito che il suddetto disegno di legge, contenente l'articolo 15, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri l'8 novembre 2013 e sarebbe stato trasmesso alle Camere per l'avvio

³ Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086.

⁴ Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086.

⁵ Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

⁶ Schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis.

⁷ Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

dell'iter parlamentare. Le Autorità italiane hanno specificato che il testo definitivo sarebbe stato prevedibilmente approvato entro la primavera del 2014.

17. Nell'ambito della procedura di infrazione 2013/2170 le Autorità italiane hanno comunicato il 12/02/2014 (rif. INF(2014)108041) il testo del succitato articolo 15, come approvato dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. È stato inoltre aggiunto che il suddetto disegno di legge sarebbe stato approvato in prima lettura presumibilmente verso la fine di febbraio 2014 ed esaminato, in seconda lettura, al Senato della Repubblica entro maggio 2014.
18. La Commissione prende atto del fatto che le Autorità italiane hanno accettato la sua posizione e hanno preso delle misure volte a superare i rimanenti profili di non conformità; tuttavia, la Commissione ritiene che ulteriori ritardi nel conformarsi alla normativa europea in materia di VIA non possono essere esclusi. In effetti, la proposta legislativa "Legge europea 2013bis", allegata alle comunicazioni del 15/11/2013 e 12/02/2014, risulta tuttora allo stadio di disegno di legge, in attesa che l'iter parlamentare venisse finalizzato. Pertanto, non è certo se questa proposta legislativa sarà adottata entro il termine comunicato dalle Autorità italiane (maggio 2014), se il testo rimarrà uguale oppure se subirà delle modifiche. Di conseguenza, c'è una grande probabilità che le misure così previste non verranno né adottate, né comunicate entro il suddetto termine.
19. Si deve inoltre sottolineare che, nel verificare la conformità della normativa nazionale con la normativa europea, la Commissione non può prendere in considerazione "disegni di legge", ma solo proposte legislative diventate "legge", cioè proposte adottate dagli organi competenti, entrate in vigore e notificate regolarmente alla Commissione.
20. Il presente parere motivato riprende anche un ulteriore profilo di non conformità della normativa italiana con la direttiva (punto 10, lettera f) dell'Allegato II alla direttiva), inizialmente sollevato nella lettera di messa in mora complementare inviata all'Italia il 21/11/2013, nell'ambito della procedura n. 2013/2170; le relative ragioni sono spiegate nei seguenti paragrafi.
21. La Commissione ha aperto la procedura di infrazione n. 2013/2170, inviando il 21/11/2013 alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE (rif. SG(2013)D/19151 C(2013)7826). Con la succitata lettera, la Commissione ha contestato la non conformità del punto 7, lettera o) dell'Allegato IV, parte seconda del D.lgs. 152/2006 come modificato, con le disposizioni del punto 10, lettera f) dell'Allegato II alla direttiva.
22. Il Governo italiano ha risposto tramite Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea del 23/01/2014 (rif. INF(2014)107907). Le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che è stato presentato un emendamento al summenzionato articolo 15⁸ del disegno di legge "Legge europea 2013bis", volto a modificare la vigente formulazione del punto 7, lettera o) dell'Allegato IV, parte seconda del D.lgs. 152/2006, al fine di renderla conforme al dettato del punto 10, lettera f) dell'Allegato II della direttiva VIA, come contestato dalla Commissione nella suddetta lettera di messa in mora.

⁸ Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

23. Le Autorità italiane hanno inoltre chiarito che il suddetto emendamento al disegno di legge europea 2013bis sarà votato nel Parlamento italiano il 22/01/2014 e sarebbe stato comunicato alla Commissione non appena approvato.
24. Un'ulteriore risposta alla lettera di costituzione in mora è stata inviata il 12/02/2014 (rif. INF(2014)108041). Le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo del succitato emendamento all'articolo 15 del disegno di legge "Legge europea 2013bis", come approvato dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. È stato inoltre aggiunto che il suddetto disegno di legge sarebbe stato approvato in prima lettura presumibilmente verso la fine di febbraio 2014 ed esaminato, in seconda lettura, al Senato della Repubblica entro maggio 2014.
25. La Commissione ritiene che ulteriori ritardi nel conformarsi alla normativa europea in materia di VIA non possono essere esclusi, come spiegato nelle considerazioni sopra esposte. La "Legge europea 2013bis" risulta tuttora allo stadio di disegno di legge, in attesa che l'iter parlamentare venisse finalizzato. Pertanto, non è certo quando questo emendamento sarà adottato in via definitiva e comunicato alla Commissione.
26. La procedura di infrazione n. 2013/2170, inizialmente separata e complementare alla procedura n. 2009/2086, verrà trattata come CTS (*cas traité sous*) alla procedura di infrazione n. 2009/2086. Di conseguenza, il presente parere motivato coprirà oltre i rimanenti profili di non conformità sollevati nella lettera di messa in mora complementare nell'ambito della procedura n. 2009/2086, tuttora non risolti, anche il rimanente profilo di non conformità sollevato dalla Commissione nella lettera di messa in mora inviata nell'ambito della procedura n. 2013/2170, *id est* l'incorretta trasposizione dell'allegato II(10)(f) della direttiva.
27. Alla luce di tutte le succitate comunicazioni delle autorità italiane nell'ambito di entrambe le procedure di infrazione e in assenza di adeguate misure legislative in vigore, che potessero sanare tutti i profili di non conformità con la normativa europea, come sollevati nella lettera di messa in mora complementare (NIF 2009/2086) e nella lettera di messa in mora (NIF 2013/2170), la Commissione non può che concludere che l'Italia non ha ancora preso tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva VIA.
28. I profili di non conformità della normativa italiana con la direttiva VIA sono esposti di seguito. L'analisi contenuta nel presente parere motivato non pregiudica altre eventuali valutazioni che la Commissione potrebbe effettuare, in particolare in situazioni di cattiva applicazione portate alla sua attenzione, in merito ad eventuali ulteriori profili di non conformità con la direttiva del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

In diritto

29. La Commissione ritiene che le seguenti disposizioni della direttiva 2011/92/UE siano state trasposte nell'ordinamento italiano in maniera incorretta. Queste disposizioni, *id est* Art. 1(2); Art. 2(1); Art. 4 paragrafi da 1 a 3; Art. 6(2), lettere b) e f); Allegato I(7)(c); Allegato I(23); Allegato II(3)(g); Allegato II(10)(e); Allegato II(10)(f); Allegato II(11)(d) e Allegato III, corrispondono pienamente al testo delle stesse disposizioni della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle

direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, essendo identiche nella loro sostanza. Di conseguenza, il fatto che la Direttiva 85/337/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2011/92/UE non incide sulla pendente procedura di infrazione.

30. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la Commissione può mantenere nella sua applicazione tutti i profili sollevati nella procedura pre-contenziosa, con riferimento ad un atto di diritto dell'Unione successivamente abrogato e sostituito da un altro atto, nei confronti di un nuovo atto dal quale derivano per gli Stati Membri obblighi simili a quelli che risultano dalle disposizioni sollevate nelle tappe preliminari della procedura di infrazione. In effetti, la Corte ha sostenuto, in un caso tra la Commissione e la Francia⁹, che la Commissione aveva diritto ad una pronuncia di inadempimento degli obblighi che derivavano dalla versione iniziale di un atto dell'Unione, successivamente modificato o abrogato, i quali sono stati mantenuti nelle nuove disposizioni.
31. In conformità con questa giurisprudenza, la Commissione farà riferimento nel presente parere motivato alla nuova direttiva, *id est* la Direttiva 2011/92/UE, sollevando contro l'Italia gli stessi profili di non conformità, che sono stati sollevati nella procedura pre-contenziosa.

Articolo 1, paragrafo 2 della direttiva

32. Il D.lgs. 152/2006 non contiene una definizione di "progetto" come quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva. Le definizioni di progetto "preliminare" e "definitivo" contenute rispettivamente nell'articolo 5, lettere g) e h) del D.lgs. 152/2006, come modificato, da ultimo, dalla Legge n. 9 del 21/02/2014, che ha convertito il Decreto-Legge n. 145 del 23/12/2013, non definiscono tanto la nozione di "progetto" in se, quanto i contenuti, con particolare riferimento al livello di dettaglio, della documentazione progettuale che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti. Questo aspetto non consente di sapere quali "progetti" debbano essere sottoposti ai requisiti di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva, sollevando in tale modo potenziali questioni sulla certezza del diritto a questo proposito.
33. Si deve pertanto concludere che l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva non è stato trasposto in maniera corretta nella normativa italiana.

Articolo 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva

34. Scopo della Direttiva 2011/92/UE è di stabilire principi generali per la valutazione dell'impatto ambientale, al fine di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.
35. L'articolo 4 paragrafo (2) stabilisce che per i progetti elencati nell'Allegato II gli Stati membri determinano mediante un esame del progetto caso per caso, o

⁹ Vedasi la sentenza della Corte del 17 giugno 2010 nel caso C-492/08, *Commissione Europea c. Repubblica francese*, non ancora pubblicata, punto 31. Vedasi inoltre la sentenza della Corte del 10 settembre 2009 nel caso C-416/07, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica ellenica*, Racc. g. I-7883, punto 28.

mediante soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

36. L'articolo 4 paragrafo (3) prevede l'obbligo per gli Stati membri di tenere conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'Allegato III della direttiva, nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini della determinazione di cui all'articolo 4(2).
37. L'Allegato II della Direttiva elenca le tipologie progettuali che devono essere sottoposte ad una verifica di assoggettabilità a VIA (il cosiddetto "screening" di VIA) ai sensi dell'articolo 4 paragrafi (2) e (3).
38. Le disposizioni dell'articolo 6, commi 6, 7, 8, 9 nonché dell'articolo 20 del D.lgs. 152/2006 modificato, in collegamento con gli allegati II, III, IV e V della sua parte seconda, regolano la determinazione di cui all'articolo 4, paragrafi (2) e (3), della direttiva (lo "screening").
39. Gli allegati II e III alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006 modificato elencano i progetti per cui la VIA è sempre obbligatoria, l'allegato IV elenca invece i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la quale è condotta caso per caso e sulla base dei criteri di cui all'allegato V del decreto. L'allegato V del decreto traspone l'allegato III della direttiva.
40. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera b) del D.lgs. 152/2006 modificato, per i progetti di cui all'allegato IV che riguardano opere oppure interventi di nuova realizzazione ("Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per: (...) b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394."), una procedura di VIA è sempre obbligatoria nel caso essi ricadano, anche parzialmente, in aree protette ai sensi della normativa nazionale.
41. Disposizioni specifiche vigono inoltre per alcune modifiche o estensioni di progetti, nonché per alcuni progetti che servono allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti, e sono utilizzati per non più di due anni (articolo 6, comma 7 del D.lgs. 152/2006).
42. Con qualche eccezione (*id est* punto 2, lettere b), g), h), i), l), n), n-bis); punto 3, lettera l); punto 7, lettere e), f), g), i), l), n), o), p), z.a); punto 8, lettere b), i), o), s) e t) dell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006), per tutti gli altri progetti di cui all'allegato II della direttiva, la legislazione italiana che recepisce questo allegato, *id est* l'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006, fissa delle soglie dimensionali, al di sotto delle quali non sono necessarie né una procedura di VIA, né una procedura di verifica "caso per caso". In altre parole, la normativa italiana è basata sul presupposto che al di sotto di tali soglie i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti significativi sull'ambiente e che pertanto essi non richiedano mai una procedura di VIA ai sensi della direttiva.
43. La Corte di Giustizia europea ha ripetutamente riconosciuto che la direttiva VIA lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale e astratta, quali progetti di cui all'allegato II debbano essere

assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i rilevanti criteri di cui all'allegato III della direttiva, come peraltro discende chiaramente dal dettato dell'articolo 4, paragrafo (3) della direttiva¹⁰.

44. Inoltre, come stabilito ripetutamente dalla Corte, l'allegato III della direttiva distingue tra i) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali; ii) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e della capacità di carico dell'ambiente naturale; e iii) le caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata.
45. Uno Stato membro il quale, sulla base dell'articolo 4(2) della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengono conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) della direttiva¹¹.
46. Le soglie fissate nella normativa italiana sono, come già richiamato, di tipo dimensionale. Tuttavia, le disposizioni del D.lgs. 152/2006, come modificato, da ultimo, dalla Legge n. 9 del 21/02/2014, prevedono anche che la soglia possa variare in alcuni casi, a seconda dell'ubicazione del progetto: le soglie dimensionali fissate negli allegati III e IV della parte seconda del decreto sono infatti diminuite del 50% quando il progetto ricade in aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (articolo 6, comma 8 del decreto).
47. Ne discende che, nel fissare le soglie e i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo (2), lettera b) della direttiva, il legislatore italiano ha tenuto conto sia del criterio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), *id est "dimensioni del progetto"*, che del criterio di cui all'allegato III, punto 2, lettera c), trattino v), *id est "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri"*.
48. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo (3) della direttiva, in combinato disposto coll'Allegato III, le soglie previste dal D.lgs. 152/2006 modificato, *id est* dall'Allegato IV alla Parte II di questo decreto, sono state fissate senza tenere conto di tutti i criteri di cui all'allegato III, punto 1 (tranne la lettera a)), punto 2 (tranne la lettera c), trattino v)) e punto 3.
49. Ne consegue che il sopra richiamato meccanismo di screening di cui al D.lgs. 152/2006 modificato non è conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi (2) e (3) in combinato disposto con l'allegato III della direttiva (tranne la lettera a) del punto 1 e la lettera c), trattino v) del punto 2).

¹⁰ C-156/07, *Salvatore Aiello e a. contro Regione Lombardia e altri*; C-66/06, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*; C-255/08, *Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi*; C-435/09, *Commissione europea contro Regno del Belgio*.

¹¹ C-66/06, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, paragrafi 63 e 64.

50. Il 30/8/2013 l'Italia ha notificato (MNE(2013)57634) il testo della Legge n. 97/2013 ("Legge europea 2013") del 6 agosto 2013. La legge 97/2013 è entrata in vigore il 4 settembre 2013 ed il suo articolo 23 contiene emendamenti alla legislazione vigente, volti a porre rimedio alla procedura di infrazione. Le modifiche riguardano soprattutto la non conformità del meccanismo di screening, come definito dalla normativa italiana vigente, con gli articoli 4(2) e 4(3) in combinato disposto con gli allegati II e III della Direttiva.
51. L'articolo 23(1) stabilisce che entro 60 giorni dall'entrata in vigore¹² della suddetta legge (cioè entro il 4 novembre 2013), le Autorità italiane adotteranno, con decreto ministeriale, delle linee guida vincolanti, volte ad individuare in maniera omogenea soglie e criteri per lo screening di VIA, applicabili a tutte le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 (che ha recepito l'allegato II della direttiva) e sulla base dei criteri previsti dall'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 (che ha recepito l'allegato III della stessa direttiva).
52. La Commissione accoglie favorevolmente questa iniziativa legislativa, volta a superare la non conformità del meccanismo di screening, come definito dalla normativa italiana vigente. Tuttavia, la Commissione considera che la non conformità del meccanismo di screening agli articoli 4(2) e 4(3) in combinato disposto coll'Allegato III della direttiva (con le eccezioni menzionate sopra, nei paragrafi 48 e 49) rimane tuttora pendente nell'ordinamento italiano, visto che la normativa italiana non è stata ancora modificata per riflettere correttamente i requisiti degli articoli 4(2) e 4(3) della direttiva.
53. In effetti, è vero che le Autorità italiane hanno preso l'impegno di adottare entro il 4 novembre 2013, con decreto ministeriale, delle linee guida vincolanti per individuare in maniera omogenea soglie e criteri per lo screening di VIA; tuttavia, questo impegno non potrebbe essere considerato equivalente all'effettiva adozione di queste linee guida vincolanti e all'effettiva individuazione di soglie e criteri, che tenessero adeguatamente in considerazione tutti i criteri di cui all'allegato III della direttiva. D'altronde il termine prefissato per l'adozione del suddetto decreto ministeriale, cioè il 4 novembre 2013, è già scaduto e la Commissione non ha ricevuto nessun ulteriore aggiornamento nel merito. Pertanto, la Commissione considera che ulteriori ritardi nel conformarsi alla direttiva non possano essere esclusi.
54. In base alle considerazioni sopra esposte e nelle more dell'adozione delle suddette linee guida vincolanti, la Commissione non può che concludere che la normativa italiana vigente risulta tuttora non conforme agli articoli 4(2) e 4(3) in combinato disposto con gli allegati II (con le eccezioni menzionate sopra, nel paragrafo 42) e III della Direttiva (con le eccezioni menzionate sopra, nei paragrafi 48 e 49).
55. Con riferimento infine all'articolo 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006, valgono le seguenti considerazioni.
56. Detto articolo prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate e sulla base dell'allegato V del decreto (che recepisce l'allegato III della direttiva)

¹² 4 settembre 2013

un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie stabilite all'allegato IV del decreto. Le Regioni e le Province autonome possono inoltre determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali e sulla base dell'allegato V del decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

57. A tal proposito, basti osservare che le succitate disposizioni dell'articolo 6, comma 9 prevedono unicamente la *possibilità* e non l'*obbligo* per le Regioni e le Province autonome di modificare il livello delle soglie fissate nell'allegato IV del decreto, o di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità caso per caso, sulla base dei criteri dell'allegato V del decreto. Pertanto, l'articolo 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 non fornisce dunque alcuna garanzia che le soglie fissate a livello nazionale, in maniera non conforme con la direttiva, vengano modificate da parte delle Regioni e delle Province autonome, tenendo conto di tutti i criteri di cui all'allegato III della direttiva. In effetti, non si può escludere che tali soglie regionali aumentate vadano ad escludere dallo screening un maggior numero di progetti rispetto al caso in cui le soglie nazionali fossero applicate. In aggiunta, anche se applicate in pratica, non esiste alcuna garanzia che i margini di discrezionalità che la normativa nazionale consente alle Regioni siano sufficienti ed adeguati per conformarsi ai requisiti previsti dalla direttiva.
58. L'articolo 23(2) della Legge 97/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del succitato decreto ministeriale, che dovrebbe introdurre delle linee guida vincolanti per individuare in maniera omogenea soglie e criteri per lo screening di VIA, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di queste linee guida, possono definire criteri e soglie ai fini dello screening. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 (che recepisce l'allegato II della Direttiva) sono sottoposte a screening senza alcuna previsione di criteri e soglie.
59. Questo articolo è attualmente privo di efficacia, perché il suddetto decreto ministeriale, che dovrebbe stabilire linee guida vincolanti per l'identificazione di soglie e criteri, sulla base delle quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potranno definire criteri e soglie ai fini dello screening, risulta tuttora non adottato. Si evince che il suddetto articolo non può essere effettivamente attuato nell'ambito della normativa italiana vigente in materia di VIA.
60. Il comma 3 dell'articolo 23 stabilisce che per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 (che recepisce l'allegato II della direttiva), qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del succitato decreto ministeriale e nel rispetto dei criteri indicati dalle suddette linee guida vincolanti, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

61. La Commissione ritiene che gli Stati Membri possono identificare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali a patto che, nel fissare questi criteri/condizioni, gli Stati membri tengano conto di tutti i relativi criteri di selezione contenuti nell'allegato III della Direttiva, e non solo di una parte di questi criteri come la localizzazione dei progetti al di fuori delle aree protette, ciò che sarebbe contrariamente a quanto previsto dagli articoli 4(2) e 4(3) in combinato disposto coll'allegato III della direttiva.
62. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia,¹³ uno Stato Membro che stabilisce soglie e/o criteri ad un livello che permetta, in pratica, di escludere *a priori* tutti i progetti rientranti in una certa tipologia dall'obbligo di effettuare una valutazione del loro impatto ambientale, eccede i limiti di questa discrezionalità, tranne nel caso in cui per tutti i progetti così esclusi, se considerati come tipologia progettuale, non si prevede un impatto significativo sull'ambiente.
63. In base a tutte le considerazioni sopra esposte ed alla normativa italiana attualmente in vigore, occorre pertanto concludere che il sopra richiamato meccanismo di screening previsto dal D.lgs. 152/2006 modificato, il quale non tiene conto di tutti i criteri di cui all'allegato III della direttiva (tranne la lettera a) del punto 1 e la lettera c), trattino v) del punto 2), non è conforme agli obblighi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi (2) e (3) in combinato disposto con l'allegato III della direttiva.

Articolo 6, paragrafo 2 della direttiva

64. Le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva VIA in materia di consultazione del pubblico sono state significativamente modificate e dettagliate per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 2003/35/CE. Tale direttiva ha modificato, tra l'altro, la direttiva 85/337/CEE al fine di allinearla con le disposizioni della convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus"). L'Unione europea ha aderito a questa Convenzione con la Decisione del Consiglio 2005/370/CE¹⁴.
65. La normativa italiana attualmente in vigore a livello nazionale non fornisce una completa trasposizione di tale articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo (2), lettere b) e f) della direttiva.
66. Difatti, la parte seconda del D.lgs. 152/2006 modificato non prescrive che le informazioni fornite al pubblico, all'avvio della procedura di VIA, debbano comprendere i seguenti aspetti.
67. Il primo aspetto riguarda il fatto che il progetto è soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che è applicabile l'articolo 7 (violazione dell'articolo 6, paragrafo (2), lettera b) della direttiva). Nel D.lgs. 152/2006 non esiste un'esplicita indicazione del fatto che il progetto è soggetto ad

¹³ C-392/96, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, paragrafo 52.

¹⁴ Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU L 124 del 17.5.2005, pagg. 1-3.

una procedura di VIA (come richiesto dalla direttiva). Inoltre, il D.lgs. 152/2006 non prevede che il pubblico sia informato dell'eventuale applicabilità delle disposizioni relative alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 7 della direttiva.

68. Un altro aspetto riguarda l'indicazione dei tempi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili (violazione dell'articolo 6, paragrafo (2), lettera f) della direttiva). A tal proposito si osserva che l'articolo 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006 correttamente prescrive che debba essere data notizia, tra l'altro, delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, ma omette di richiedere che venga anche data specifica notizia degli orari e delle modalità di consultazione degli stessi.
69. Pertanto, si deve concludere che la normativa italiana non risulta conforme con l'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e f) della direttiva.

Allegati I e II della direttiva

70. Gli allegati I e II della direttiva elencano le categorie di progetto cui la direttiva si applica. L'incorretta trasposizione nell'ordinamento nazionale di questi allegati comporta un'indebita restrizione del campo di applicazione della direttiva, ed in particolare una violazione dei suoi articoli 2 e 4 in quanto vengono esclusi dalla procedura di VIA i progetti coperti dal combinato disposto degli articoli 2 paragrafo (1) e 4 paragrafo (1) in collegamento con l'allegato I, e sono esclusi dalla verifica volta a determinare la necessità di eseguire una VIA i progetti coperti dall'articolo 4 paragrafi (2) e (3) in collegamento con gli allegati II e III.
71. Le difformità riscontrate tra gli allegati I e II della direttiva e la normativa italiana di recepimento (Allegato II (punto 10, terzo trattino; punto 7-ter; punto 14) e Allegato IV (punto 7, lettere g) e h); punto 7, lettera o); punto 8, lettera n)) del D.lgs. 152/2006) sono elencate di seguito. I riferimenti agli allegati del D.lgs. 152/2006 sono di volta in volta da intendersi come riferimenti agli allegati della parte seconda di tale decreto.

Allegato I(7)(c)

72. La categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 7, lettera c) della direttiva: *"Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km."* non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale la categoria è riformulata restringendone il campo di applicazione alle sole strade "extraurbane" (D.lgs. 152/2006, allegato II, punto 10, terzo trattino).
73. Pertanto, si deve concludere che la normativa italiana (allegato II, punto 10, terzo trattino del D.lgs. 152/2006) non risulta conforme al combinato disposto dell'art.2 e 4.1 con l'allegato I(7)(c) della direttiva.

Allegato I(23)

74. La categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 23 della direttiva VIA: *"Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio"* non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano. Detta categoria di progetto sembra essere stata recepita all'allegato II, punto 7-ter del D.lgs. 152/2006, il quale ricomprende le "attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico".
75. A tal proposito, si sottolinea che la direttiva 2009/31/CE¹⁵ stabilisce una chiara distinzione tra i siti di stoccaggio e le attività di esplorazione, giacché i primi sono definiti come: *"una superficie di volume definita all'interno di una formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂ nonché gli impianti di superficie e di iniezione connessi"* (articolo 3, punto 3 della direttiva 2009/31/CE); mentre l'esplorazione viene definita come: *"la valutazione dei potenziali complessi di stoccaggio eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂ per mezzo di attività che agiscono sugli strati sub-superficiali; tra cui prospezioni al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia presente nel potenziale complesso di stoccaggio e, se del caso, la realizzazione di prove di iniezione per caratterizzare il sito di stoccaggio"* (articolo 3, punto 8 della direttiva 2009/31/CE).
76. Pertanto, si deve concludere che la normativa italiana (allegato II, punto 7-ter del D.lgs. 152/2006) non risulta conforme al combinato disposto dell'art.2 e 4.1 con l'allegato I(23) della direttiva.

Allegato II(3)(g)

77. La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 3, lettera g), *"Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I)"*, non è correttamente trasposta giacché, con riguardo allo stoccaggio, la normativa nazionale (D.lgs. 152/2006, allegato II, punto 14) fa esclusivamente riferimento a "trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari", ciò che non potrebbe essere considerato equivalente a qualsiasi tipo di stoccaggio, come previsto dalla direttiva.
78. Pertanto, si deve concludere che la normativa italiana (allegato II, punto 14 del D.lgs. 152/2006) non risulta conforme con l'allegato II(3)(g) della direttiva.

¹⁵ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114–135.

Allegato II(10)(e)

79. La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 10, lettera e) della direttiva "*Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I)*" non è correttamente trasposta con riferimento alle strade. Per tale tipo di progetto, infatti, la normativa italiana prevede che vadano avviate a verifica di assoggettabilità a VIA unicamente le "strade extraurbane secondarie" e le "costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri " (D.lgs. 152/2006, allegato IV, punto 7, lettere g) e h)).
80. Le suddette categorie di progetto non sono sufficienti ad assicurare una corretta trasposizione dell'allegato II, punto 10, lettera e) della direttiva. A titolo di esempio, si osserva che ai sensi della normativa italiana le strade localizzate in area urbana, ma non rientranti nella definizione di "strade di scorrimento", quali ad esempio le strade inter-quartiere, sono *a priori* escluse dalla disciplina di VIA, nonostante tali progetti possano essere suscettibili di avere impatti notevoli sull'ambiente.
81. Pertanto, si deve concludere che la normativa italiana (allegato IV, punto 7, lettere g) e h) del D.lgs. 152/2006) non risulta conforme con l'allegato II(10)(e) della direttiva.

Allegato II(10)(f)

82. La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 10, lettera f) della direttiva "*Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano con riferimento alle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua. Per tale tipologia di progetto, la normativa italiana prevede che vadano avviate a verifica di assoggettabilità a VIA unicamente le "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque..." (D.lgs. 152/2006, allegato IV, punto 7, lettera o)). Pertanto, i progetti ricadenti nella tipologia progettuale di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua, che per la loro natura non risultano in grado di incidere sul regime delle acque, sono *a priori* esclusi dallo screening di VIA, perché non riconducibili al punto 7, lettera o), allegato IV del D.lgs. 152/2006.
83. Tuttavia, la rimanente categoria di progetti riconducibile al succitato punto 7, lettera o) del D.lgs. 152/2006 - progetti di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua *destinati ad incidere sul regime delle acque* - non è sufficiente ad assicurare la corretta trasposizione nella normativa nazionale del punto 10, lettera f) dell'allegato II alla direttiva, essendo esclusi dalla procedura di screening di VIA i progetti di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua che non sono destinati ad incidere sul regime delle acque. L'allegato II(10)(f) deve essere interpretato nel senso che comprende tutte le relative opere, a prescindere se destinate o meno ad incidere sul regime delle acque, perché la direttiva considera che tali opere potrebbero avere un impatto ambientale, cosa che solo il meccanismo di screening può chiarire.

84. Il Governo italiano ha comunicato il 23/01/2014 (rif. INF(2014)107907) che è stato presentato un emendamento al summenzionato articolo 15¹⁶ del disegno di legge "Legge europea 2013bis", volto a modificare la vigente formulazione del punto 7, lettera o) dell'Allegato IV del D.lgs. 152/2006, al fine di renderla conforme al dettato del punto 10, lettera f) dell'Allegato II della direttiva.
85. Le Autorità italiane hanno inoltre chiarito che il suddetto emendamento al disegno di Legge europea 2013bis sarà votato nel Parlamento italiano il 22/01/2014 e sarebbe stato comunicato alla Commissione non appena approvato.
86. Il Governo italiano ha comunicato il 12/02/2014 (rif. INF(2014)108041) il testo del succitato emendamento all'articolo 15 del disegno di legge "Legge europea 2013bis", come approvato dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. È stato inoltre aggiunto che il suddetto disegno di legge sarebbe stato approvato in prima lettura presumibilmente verso la fine di febbraio 2014 ed esaminato, in seconda lettura, al Senato della Repubblica entro maggio 2014.
87. La Commissione ritiene che ulteriori ritardi nel conformarsi alla normativa europea in materia di VIA non possono essere esclusi, come spiegato nelle considerazioni sopra esposte. In effetti, la "Legge europea 2013bis" (e dunque anche il succitato emendamento all'articolo 15) risulta tuttora allo stadio di disegno di legge, in attesa che l'iter parlamentare venisse finalizzato. Pertanto, non è certo se questa proposta legislativa (e il relativo emendamento all'articolo 15) sarà adottata in via definitiva entro il termine comunicato dalle Autorità italiane (maggio 2014), se il testo rimarrà uguale oppure se subirà delle modifiche. Di conseguenza, c'è una grande probabilità che le misure previste non verranno né adottate, né comunicate alla Commissione entro il suddetto termine.
88. Sulla base delle considerazioni sopra esposte si deve pertanto concludere che la normativa italiana (allegato IV, punto 7, lettera o) del D.lgs. 152/2006) non risulta conforme con Allegato II(10)(f) della direttiva.

Allegato II(11)(d)

89. La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 11, lettera d) della direttiva: "*Depositi di fanghi*" non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale tale categoria è riformulata e ricomprende solo i "*depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" (D.lgs. 152/2006, Allegato IV, punto 8, lettera n)). Questo significa che la legislazione italiana prevede l'obbligo di uno screening di VIA per depositi di fanghi, escludendo tuttavia i fanghi che derivano da impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
90. In effetti, le disposizioni in materia di fanghi sono contenute nella parte terza del D.lgs. 152/2006, dal titolo: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche". All'articolo 74, primo comma, lettera bb) il D.lgs. 152/2006 definisce i "fanghi" come segue: "*ai fini della presente sezione s'intende per fanghi: fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*".

¹⁶ Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

91. La direttiva VIA non contiene una definizione di "fanghi". Tuttavia, la Corte ha ripetutamente stabilito che il campo di applicazione della direttiva VIA è vasto e il suo obiettivo di portata molto ampia¹⁷. Non si può escludere che depositi di fanghi derivanti da impianti per il trattamento di reflui urbani (i quali, in particolare, se non trattati possono contenere batteri ed altri tipi di inquinanti) possano avere effetti significativi sull'ambiente, quali l'inquinamento delle acque sotterranee o disturbi alla popolazione locale (causati in particolare dagli odori provenienti dal deposito).
92. Un'interpretazione dell'allegato II(11)(d) della direttiva, che escludesse dalla portata di questa categoria di progetto i fanghi provenienti da impianti di trattamento dei reflui urbani, sarebbe pertanto incompatibile con l'obiettivo fondamentale della direttiva il quale, come si evince dal suo articolo 2, paragrafo 1, è che i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale devono essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto, prima della concessione di un'autorizzazione¹⁸. L'allegato II(11)(d) deve essere interpretato nel senso che comprende anche i depositi di fanghi derivanti da impianti per il trattamento dei reflui urbani.
93. Pertanto, si deve concludere che la normativa italiana (allegato IV, punto 8, lettera n) del D.lgs. 152/2006) non risulta conforme con l'allegato II(11)(d) della direttiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA COMMISSIONE EUROPEA

dopo aver posto la Repubblica italiana in condizione di presentare osservazioni con lettera di costituzione in mora complementare del 28/02/2012 (SG(2012)D/3666 C(2012)951) e tenuto conto delle risposte del governo italiano del 27/04/2012 (INF(2012)104931), 06/09/2012 (INF(2012)105648), 26/04/2013 (INF(2013)106637), 02/08/2013 (INF(2013)107101), 15/11/2013 (INF(2013)107484), 23/01/2014 (INF(2014)107907 e del 12/02/2014 (rif. INF(2014)108041),

EMETTE IL SEGUENTE PARERE MOTIVATO

in forza dell'articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- avendo previsto una definizione di "progetto", quanto i suoi contenuti e non in sé, con particolare riferimento al livello di dettaglio, della documentazione progettuale che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'Art.

¹⁷ C-72/95, *Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. contro Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland*, paragrafo 31.

¹⁸ C-486/04, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana*, paragrafo 36.

1, paragrafo 2 della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

- avendo previsto un meccanismo di screening di VIA come quello previsto dal D.lgs. 152/2006 modificato, il quale stabilisce che per i progetti elencati nell'allegato II della direttiva (tranne il punto 2, lettere b), g), h), i), l), n), n-bis); punto 3, lettera l); punto 7, lettere e), f), g), i), l), n), o), p), z.a); punto 8, lettere b), i), o), s) e t) dell'allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006), non tutti i criteri fissati dall'allegato III della direttiva (tranne la lettera a) del punto 1 e la lettera c), trattino v) del punto 2) sono presi in considerazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'Art. 4(2) and 4(3) in combinato disposto con l'Allegato III della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

- non avendo previsto un'esplicita indicazione del fatto che il progetto è soggetto ad una procedura di VIA, che il pubblico sia informato dell'eventuale applicabilità delle disposizioni relative alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 7 della direttiva, che deve essere data specifica notizia degli orari e delle modalità di consultazione dei documenti della procedura di VIA, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'Art. 6, paragrafo 2, lettere b) e f) della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

- avendo ristretto il campo di applicazione solo alle "strade extraurbane", la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'art.2 , 4.1 e Allegato I(7), lettera c) della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

- avendo ristretto il campo di applicazione solo alle "attività di esplorazione", senza fare riferimento alle attività di stoccaggio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'art.2 , 4.1 e dell'Allegato I(23) della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

- avendo ristretto il campo di applicazione solo alle "trivellazioni in profondità", senza fare riferimento a qualsiasi tipo di stoccaggio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'Allegato II(3), lettera g) della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

- avendo ristretto il campo di applicazione solo alle "strade extraurbane secondarie" e alle "costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri", la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'Allegato II(10), lettera e) della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

- avendo ristretto il campo di applicazione solo alle "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque (...)", senza fare riferimento anche a progetti simili, non destinati ad incidere sul regime delle acque, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'Allegato II(10), lettera f) della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

- avendo ristretto il campo di applicazione solo ai "depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", senza fare riferimento anche ai fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'Allegato II(11), lettera d) della Direttiva 2011/92/UE, che abroga la direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.

In applicazione dell'articolo 258, primo comma, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato entro due mesi dal ricevimento del medesimo.

Fatto a Bruxelles, 28.3.2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME

Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU

Direttore della cancelleria

COMMISSIONE EUROPEA